



Tasse sulla circolazione

1° gennaio 2022

Regolamento 15-02-05

Disposizioni particolari Tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Alcuni riferimenti in questo regolamento ad altri regolamenti non sono ancora attivi, in quanto non sono ancora stati pubblicati.

Indice

1	Osservazioni preliminari	4
2	Veicoli svizzeri	4
2.1	Riscossione della tassa	4
2.2	Veicoli d'esportazione	4
2.3	Imprese di trasporto concessionarie	4
2.4	Restituzione per corse all'estero	4
2.5	Restituzione in caso di noleggio di veicoli per l'esercito o la protezione civile	4
2.6	Restituzione per corse effettuate nel traffico combinato non accompagnato (TCNA)	4
2.7	Restituzione per trasporti di legname greggio	4
2.8	Veicoli di fieraioli e circhi.....	5
3	Veicoli esteri.....	5
3.1	Inizio e fine dell'obbligo fiscale.....	5
3.2	Riscossione della tassa	5
3.2.1	Periodi fiscali.....	5
3.2.2	Peso determinante.....	5
3.2.3	Pagamento della tassa.....	5
3.2.4	Pagamento anticipato	6
3.2.5	Prova del pagamento per 10 giorni singoli	6
3.2.6	Pagamento supplementare	6
3.3	Casi speciali	6
3.3.1	Veicoli con targa di Büsingen	6
3.3.2	Traffico di linea con concessione dell'UFT	7
3.3.3	Traffico di linea con autorizzazione dell'UFT	7
3.3.4	Veicoli di fieraioli e circhi	7
3.3.5	Veicoli d'epoca.....	7
3.3.6	Veicoli presentati in esposizioni pubbliche	7
3.3.7	Traffico di riparazione o perfezionamento	7
3.3.8	Rilascio di duplicati.....	7
3.3.9	Trasferimento di prove del pagamento.....	7
3.4	Restituzione.....	7
3.4.1	Prove del pagamento.....	7
3.4.2	Traffico combinato non accompagnato (TCNA).....	8
3.4.3	Trasporti di legname greggio.....	8
4	Informazioni	8

Abbreviazioni

Abbreviazione	Significato
TT	Terminale di trattamento TTPCP
UFT	Ufficio federale dei trasporti
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
TTPCP	Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TFTP	Tassa forfettaria sul traffico pesante
R	Regolamento
LTPP	Legge federale del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante (RS 641.81)
OTTP	Ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (RS 641.811)
ONC	Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11)
OETV	Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)
UD	Ufficio doganale

1 Osservazioni preliminari

Il [R-15-02-01](#) tratta i temi che riguardano sia la TTPCP che la TFTP, ad esempio le tariffe o l'obbligo fiscale (comprese le eccezioni). Il presente regolamento illustra le disposizioni valide esclusivamente per la TFTP.

2 Veicoli svizzeri

2.1 Riscossione della tassa

La TFTP è pagabile in anticipo. Essa diventa esigibile all'atto dell'immatricolazione ufficiale del veicolo o all'inizio dell'anno e viene riscossa dall'autorità di immatricolazione cantonale del Cantone di stanza. Per il termine e il modo di pagamento fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione delle imposte sulla circolazione stradale.

Nel caso di veicoli muniti di targhe intercambiabili, la TFTP deve essere pagata soltanto per il veicolo assoggettato all'aliquota più elevata.

2.2 Veicoli d'esportazione

I veicoli svizzeri esportati all'estero devono essere muniti di targhe svizzere. L'impiego di targhe professionali o provvisorie straniere è vietato e punibile.

Se tali veicoli vengono immatricolati con targhe d'esportazione svizzere, l'autorità di immatricolazione cantonale riscuote la TFTP per il tempo necessario fino all'uscita dalla Svizzera, ma almeno per un giorno. Se tale termine non è sufficiente, occorre procedere secondo la cifra 3.2.6.

Se questi veicoli vengono immatricolati con altre targhe svizzere, a dipendenza della categoria di veicolo sono assoggettati alla TTPCP o alla TFTP secondo le disposizioni generali.

2.3 Imprese di trasporto concessionarie

Vedi R-15-02-15 (segue)

2.4 Restituzione per corse all'estero

Vedi [R-15-02-14](#)

2.5 Restituzione in caso di noleggio di veicoli per l'esercito o la protezione civile

I veicoli e i rimorchi presi in leasing, noleggiati o requisiti per l'esercito e muniti di targhe di controllo civili e del contrassegno M+ sono esentati dall'obbligo della tassa. La competenza per l'esenzione spetta all'UDSC, Tasse sulla circolazione. Pertanto, le autorità di immatricolazione cantonali tassano i veicoli assoggettati alla TFTP secondo le disposizioni generali.

La domanda di restituzione per i veicoli in questione va presentata all'UDSC, Tasse sulla circolazione.

2.6 Restituzione per corse effettuate nel traffico combinato non accompagnato (TCNA)

Vedi [R-15-02-10](#)

2.7 Restituzione per trasporti di legname greggio

Vedi [R-15-02-11](#)

2.8 Veicoli di fieraioli e circhi

Sono determinanti le disposizioni di cui al [modulo di domanda](#) «Fissazione della tassa sul traffico pesante ad un'aliquota di favore per i veicoli di fieraioli e circhi».

3 Veicoli esteri

3.1 Inizio e fine dell'obbligo fiscale

Nel caso dei veicoli esteri l'obbligo fiscale inizia con l'entrata nel territorio assoggettato alla tassa (Svizzera e Principato del Liechtenstein) e termina al momento dell'uscita da detto territorio.

La tassa va riscossa per tutti i giorni (incl. sabato, domenica e giorni festivi) durante i quali il veicolo si trova sul territorio assoggettato alla tassa, indipendentemente dal fatto che il veicolo si muova o meno (eccezioni vedi cifre 3.3.6 e 3.3.7).

3.2 Riscossione della tassa

3.2.1 Periodi fiscali

La TFTP può essere pagata per:

- 1–30 giorni consecutivi;
- 10 giorni a libera scelta nel corso di un anno;
- 1–11 mesi consecutivi;
- 1 anno.

3.2.2 Peso determinante

È determinante il peso totale indicato nella licenza di circolazione o il carico rimorchiabile massimo ammesso. Entrambi vengono arrotondati per difetto ai 100 chilogrammi inferiori.

Esempio

Iscrizione nella licenza di circolazione	Peso determinante
Fino a 3500 kg	In esenzione da tributi (ev. contrassegno autostradale)
3501–3599 kg	3500 kg
3600–3699 kg	3600 kg
ecc.	

3.2.3 Pagamento della tassa

In linea di massima, la tassa va pagata tramite l'app [Via](#). In casi eccezionali può essere pagata mediante modulo.

Questa app permette di versare la tassa in maniera semplice già prima dell'entrata in Svizzera nonché indipendentemente dal luogo in cui si ci si trova. L'entrata può avvenire attraverso tutti gli UD. Il giustificativo elettronico sul dispositivo mobile serve come prova del pagamento da presentare alle autorità di controllo.

Se la persona assoggettata al pagamento della tassa non utilizza l'app, deve presentarsi spontaneamente presso un UD occupato dal personale dell'UDSC e compilare l'apposito

Regolamento 15-02-5 – Gennaio 2022

modulo ([mod. 15.91/15.92](#)). Dopo il pagamento della tassa, il modulo munito del timbro doganale funge da prova del pagamento. Esso va portato con sé nel veicolo e presentato in caso di controllo.

Gli UD più piccoli non sono occupati o lo sono solo in parte. Questi valichi di confine sono muniti di un'insegna informativa (vedi immagine seguente). Se non si utilizza l'app [Via](#), per effettuare il pagamento della tassa occorre contattare il numero di telefono indicato. Al conducente del veicolo viene indicato il luogo di pagamento più vicino (valico di confine occupato, stazione di rifornimento, chiosco ecc.).

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Zoll Douane Dogana

Schmitter
Nächste besetzte Grenzübergangsstelle: Diepoldsau

Grenzübertritt erlaubt:

mit anerkannten und gültigen Reisedokumenten

Waren:
innerhalb der
Freimengen
und der
Wertfreigrenze

NICHTS ANZUMELDEN

>3,5t → Zahlungsnachweis
Schwerverkehrsabgabe
vorhanden

Kostenlose Auskünfte: 0800 222 040

3.2.4 Pagamento anticipato

Il pagamento anticipato può essere effettuato solo tramite l'app [Via](#).

3.2.5 Prova del pagamento per 10 giorni singoli

Nel caso di una prova del pagamento per 10 giorni singoli, prima dell'entrata in Svizzera e prima di ogni ulteriore giorno di permanenza nel Paese il conducente del veicolo deve convalidare i rispettivi giorni (sia nell'app sia sul modulo). La convalida deve essere effettuata per tutti i giorni durante i quali il veicolo si trova nel territorio assoggettato alla tassa, indipendentemente dal fatto che il veicolo si muova o meno (eccezioni vedi cifre 3.3.6 e 3.3.7).

3.2.6 Pagamento supplementare

Se prima dell'uscita dalla Svizzera la prova del pagamento (giustificativo nell'app o modulo) sta per scadere, la tassa per i giorni necessari deve essere pagata prima del termine di scadenza.

Nell'app [Via](#) il pagamento supplementare può essere effettuato in qualsiasi momento e indipendentemente dal luogo. Se, invece, tale pagamento avviene tramite modulo, occorre recarsi presso l'UD o l'ufficio postale più vicino. La procedura è descritta sul retro della prova del pagamento ([mod. 15.91/15.92](#)).

3.3 Casi speciali

3.3.1 Veicoli con targa di Büsingen

I veicoli con targa di Büsingen sono assoggettati alla tassa senza eccezioni. Prima dell'entrata nel territorio doganale svizzero, la tassa va pagata tramite l'app [Via](#). In casi eccezionali può essere pagata mediante modulo ([mod. 15.91/15.92](#); vedi cifra 3.2.3).

3.3.2 Traffico di linea con concessione dell'UFT

I veicoli che operano nel traffico di linea nell'ambito di una concessione dell'UFT sono esentati dalla TFTP.

3.3.3 Traffico di linea con autorizzazione dell'UFT

Le corse nel traffico di linea che vengono effettuate con un'autorizzazione dell'UFT sono assoggettate alla tassa.

3.3.4 Veicoli di fieraioli e circhi

Per la definizione di veicoli di fieraioli e circhi fa stato il modulo di domanda per i veicoli svizzeri.

La tariffa ridotta per i veicoli e l'esenzione per i rimorchi sono da richiedere presso l'UD di entrata o tramite l'app Via.

3.3.5 Veicoli d'epoca

Vedi R-15-02-01.

3.3.6 Veicoli presentati in esposizioni pubbliche

Per i veicoli presentati in esposizioni pubbliche la TFTP è dovuta solo per la corsa tra il confine e il luogo dell'esposizione e viceversa.

3.3.7 Traffico di riparazione o perfezionamento

Per i veicoli importati nel traffico di riparazione o perfezionamento la tassa è dovuta solo per il periodo in cui i veicoli muniti di targhe di controllo estere circolano sulle strade pubbliche.

3.3.8 Rilascio di duplicati

Inserendo nell'app Via il codice di ripristino (recovery code) ricevuto per e-mail con il giustificativo è possibile ripristinare il giustificativo sul dispositivo mobile.

In caso di smarrimento della prova originale del pagamento (mod. 15.91/15.92), dietro versamento di un emolumento è possibile richiedere a un UD il rilascio di un duplicato. A tale proposito occorre presentare la cedola B della prova del pagamento originaria. Non è possibile rilasciare dei duplicati delle prove del pagamento valide 10 giorni singoli.

3.3.9 Trasferimento di prove del pagamento

In caso di cambiamento di veicolo o di detentore, nell'app Via è possibile cambiare la targa un'unica volta durante la validità di un giustificativo.

Per effettuare il trasferimento presso un UD è necessario presentare la prova del pagamento originale (cedola A mod. 15.91/15.92).

Le categorie del veicolo e del peso (in caso di pullman) devono corrispondere.

3.4 Restituzione

3.4.1 Prove del pagamento

Se la prova del pagamento è restituita all'UDSC prima della scadenza del periodo di tassazione, in linea di massima vi è il diritto ad una restituzione proporzionale della tassa. Gli importi sino a 50 franchi lordi non sono restituiti. Dall'importo restituito viene dedotto un emolumento pari al 5 per cento dell'importo (minimo fr. 30).

Regolamento 15-02-5 – Gennaio 2022

Dietro presentazione della prova di pagamento originale (cedola A del [mod. 15.91/15.92](#)) tutti gli UD occupati con personale dell'UDSC possono effettuare le restituzioni. Se la TFTP è stata versata mediante l'app [Via](#), la domanda di restituzione va inviata all'indirizzo di posta elettronica zentrale-psva@bazg.admin.ch unitamente al giustificativo ricevuto per e-mail e alle coordinate bancarie (IBAN).

3.4.2 Traffico combinato non accompagnato (TCNA)

Vedi [R-15-02-10](#)

3.4.3 Trasporti di legname greggio

Vedi [R-15-02-11](#)

4 Informazioni

Risposte a domande frequenti: [FAQ](#)

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Centrale d'informazione dell'UDSC (zollauskunft@bazg.admin.ch / +41 58 467 15 15).

Altre richieste

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Tasse sulla circolazione
3003 Berna

Sito Internet: www.lsva.ch

E-mail: zentrale-psva@bazg.admin.ch